

**CONSULTAZIONE PUBBLICA CONCERNENTE MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI DEL PIANO DI NUMERAZIONE NEL SETTORE DELLE
TELECOMUNICAZIONI E DISCIPLINA ATTUATIVA DI CUI ALLA
DELIBERA N. 8/15/CIR E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN RELAZIONE
AI SERVIZI “MOBILE TICKETING”**

Documento di consultazione

1	Premessa	2
2	Le istanze del mercato	3
3	Le valutazioni dell’Autorità.....	4

1 Premessa

Il Piano di Numerazione Nazionale (PNN - delibera n. 8/15/CIR e successive modificazioni) consente di offrire servizi di bigliettazione in mobilità (*mobile ticketing*, articolo 1, comma 1, lettera n, punto 5) consistenti nell'acquisto, tramite invio di SMS, dal cellulare, verso un numero con codice iniziale 48 (attribuito allo stesso operatore o ad altro soggetto autorizzato, cosiddetto *service provider* o SP) assegnato al soggetto che fornisce tale servizio (di parcheggio e di trasporto pubblico, nonché di accesso a zone a traffico limitato previo pagamento di tariffa di accesso).

Si richiama che l'Autorità aveva modificato il PNN per facilitare l'erogazione di servizi di bigliettazione in mobilità, predisponendo la messa a disposizione della decade 48 anche per tali servizi, anche tenuto conto di quanto previsto dalla cd Legge di Stabilità 2014.

Nello specifico l'Articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che *“Al fine di sviluppare forme integrate di mobilità e trasporto e di promuovere la digitalizzazione, le modalità di acquisto previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto”*. Il citato articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che *“Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione”*.

I servizi di *mobile ticketing* sono attivi dal 2012 e si stima che dall'avvio a oggi, in Italia, si siano registrate oltre 10 milioni di transazioni, con volumi crescenti.

Tali servizi vengono offerti in numerose città italiane dagli operatori mobili, direttamente o tramite l'utilizzo di partner (SP).

Le previsioni del PNN che riguardano l'uso di suddetta tipologia di numerazione sono riportate all'articolo 22 (riguardante i servizi a sovrapprezzo). Tale norma (Tabella 1, lettera d) consente la fornitura, tramite numeri con codice 48, di *servizi a sovrapprezzo di vendita di prodotti e servizi trasmessi direttamente ed esclusivamente attraverso la rete di comunicazione elettronica, ovvero servizi caratterizzati da un titolo digitale trasmesso in forma elettronica rappresentativo del bene e/o del servizio acquistato*.

I prezzi massimi applicabili al cliente per tale utilizzo sono elencati nell'Allegato 1 della delibera n. 8/15/CIR che, in particolare, fissa a 5 € IVA esclusa, il limite massimo per tali servizi nel caso di acquisto singolo, e di 20 € mensili per l'abbonamento. Viene anche specificato nella nota 2 che, *“In caso di prezzo forfetario per servizi una tantum superiore a 2 euro i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche adottano un sistema per incrementare la consapevolezza del cliente, che può consistere nell'obbligo di indicazione esplicita del prezzo nella sintassi di richiesta del servizio, con rifiuto di erogazione in caso di non corrispondenza con il prezzo effettivamente praticato, ovvero nell'invio al cliente di un SMS con richiesta di accettazione esplicita del prezzo mediante un ulteriore SMS, ovvero ancora in un diverso sistema approvato dall'Autorità”*.

La disciplina generale dei servizi a sovrapprezzo è stabilita dal DM 145/2006 che, all'articolo 15 comma 6 prevede che *“L'importo massimo che può essere addebitato per ogni comunicazione, secondo le modalità del comma 2, è fissato in 12,50 euro, IVA esclusa¹”*. Il comma 2 specifica che *“Il fornitore del servizio di comunicazione elettronica addebita ai propri abbonati gli importi di cui al comma 1, sull'importo prepagato o in fattura nei limiti di cui al comma 6”*.

Il Codice delle comunicazioni, art. 15, comma 2, prevede che l'Autorità, oltre a stabilire i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, stabilisce anche *“le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica”*.

2 Le istanze del mercato

Nel corso del mese di aprile 2016 è pervenuta alla scrivente un'istanza, da parte di una società, di adeguamento del limite massimo di spesa sopra indicato (5 euro). L'istanza, indirizzata all'Autorità, vede in copia la Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica del MISE e gli operatori mobili TIM, Vodafone, Wind, H3G.

La società rappresenta che nel Comune di Milano, a seguito del positivo riscontro presso gli utenti, ATM ha intenzione di estendere il servizio di *“mobile ticketing”* anche per il pagamento dell'accesso al centro di Milano (Area C), usando lo stesso numero, 48444, già utilizzato per l'erogazione del biglietto per il trasporto pubblico.

La stessa istante rappresenta che l'attuale limite di spesa del PNN non consente l'avvio di tale servizio. Infatti, per la zona C, l'amministrazione comunale ha fissato una tariffa di 5 euro (con IVA assolta alla fonte). L'aggiunta dei costi sostenuti dai soggetti coinvolti nella fornitura del servizio (incluso il trasporto dell'SMS), condurrebbe al superamento della soglia prevista dal PNN.

¹ Per servizi il cui addebito superi tale importo massimo sono previste modalità di fatturazione direttamente a cura del centro servizi. Tali importi non possono essere fatturati dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica.

Per tale ragione la società richiede all'Autorità di innalzare la soglia di tetto massimo per le numerazioni 44, 47 e 48, a 12,5 euro, valore coerente con i limiti stabiliti dal DM 145/2006, ritenendo altresì che tale richiesta sia coerente con i possibili sviluppi del servizio di *mobile ticketing*, in considerazione dell'applicazione del servizio all'ingresso nei musei, cinema, eventi sportivi e altre fattispecie sull'intero territorio nazionale.

3 Le valutazioni dell'Autorità

Le preliminari evidenze raccolte, sia a livello di evoluzione del contesto normativo che di mercato, mettono in luce l'utilità pubblica del servizio in questione.

La modifica richiesta, tra l'altro, appare compatibile con i limiti disposti dal DM 145/2006 e con le successive previsioni di legge.

Gli operatori di comunicazione elettronica, sentiti nel corso di un tavolo tecnico sulla questione, hanno espresso valutazioni favorevoli alla modifica del tetto di spesa, per i servizi a sovrapprezzo con codici 48, a 12,5 euro, come valore forfetario, solo con riferimento ai servizi in oggetto i quali non sono, in linea di principio e sulla base di quanto rappresentato, suscettibili di frodi.

Si chiede pertanto a tutti i soggetti interessati (operatori e associazioni) di fornire proprie valutazioni di mercato e regolamentari al fine di acquisire ogni utile elemento per una eventuale integrazione del PNN in relazione all'oggetto.

Si richiede, in particolare, di esprimersi sulle tematiche oggetto del presente documento oltre che, in particolare, in relazione alla necessità di una modifica del PNN in modo da aumentare il limite di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 8/15/CIR da 5 Euro a 12,5 euro o superiore, limitatamente ai servizi in oggetto.

Si richiedono, infine, valutazioni in relazione ai sistemi per incrementare la consapevolezza del cliente, adottati ai sensi della citata nota 2, dell'Allegato 1 al PNN.